SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE

"IL FARMACISTA OSPEDALIERO E LE PROCEDURE D'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI: METODI, ESPERIENZE A CONFRONTO E PROSPETTIVE"

26 ottobre 2016

Vicenza, c/o Fiera Vicenza

La centrale unica di committenza, le procedure di gara, gli strumenti centralizzati ed elettronici(Consip e MePA, soggetti aggregatori) nel nuovo codice degli appalti.

Problemi operativi, spunti di riflessione e criticità

Dott. Sandro Possamai

REGIONE DEL VENETO

UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR – CRAV

NORMATIVA NAZIONALE

Procediamo dalla **normativa nazionale** di riferimento che interessa la costituzione e l'attività dei Soggetti Aggregatori, il Sistema a rete.

Sistema a rete

- **Legge 27 dicembre 2006 n. 296** – *legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);* l'articolo 1, commi da 455 a 457, nell'ambito delle iniziative per la razionalizzazione della spesa pubblica nel settore dei beni e servizi, ha previsto:
    - **la possibilità per le regioni di costituire,** anche unitamente ad altre regioni, centrali di acquisto regionali la costituzione di un Sistema a Rete composto da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle Regioni, che operano quali centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni e enti regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio (comma 455);
    - **le centrali di acquisto regionali**, costituite ai sensi del comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, **convenzioni** di cui all'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (comma 456);
    - le centrali regionali e Consip costituiscono un sistema a rete perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi (comma 457)

- **Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che all'articolo 9 prevede:**

  - **l'istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori, in numero non superiore a 35,** del quale fanno parte :

    - Consip S.p.A.

    - **una centrale di committenza regional**e qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);

    - del detto elenco fanno parte anche i soggetti in possesso dei requisiti prescritti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, città metropolitane, province etc (comma 2).

In proposito, l'ANAC ha formato l'elenco con la Delibera 22 luglio 2015: ultimo aggiornamento 21 luglio 2016

  - **l'istituzione (avvenuta poi con DPCM 14 novembre 2014) del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori**, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, i cui compiti, attività e le modalità operative sono definiti dallo stesso DPCM istitutivo (comma 2).
  - l'istituzione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi (comma 9) per il finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2015.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. ANAC 784 del 20 luglio 2016

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento all'art. 3, co. 1, lettera n) e agli artt. 37 e 38;

VISTO l'art.1, comma 455 della Legge n. 296/06;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 recante i "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori" volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, all'art. 4, comma 2 prevede che l'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

DATO ATTO che a seguito della decisione assunta in data 27 maggio 2015 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al giorno 22 giugno 2015;

VISTA la Determinazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 relativa alla riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all'art. 13 della Legge n.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm e ii.;

VISTE le note di designazione pervenute da parte delle Regioni e delle Province autonome, agli atti dell'Autorità;

VISTE le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del citato dPCM, agli atti dell'Autorità;

VISTI i deliberati del Consiglio ANAC assunti in data 27 maggio, 17 giugno, 1° luglio, 15 luglio 2015, 7 ottobre 2015, 10 febbraio 2016, 21 giugno 2016 e del 20 luglio 2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del dPCM 11 novembre 2014, dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno, del 16 luglio 2015, del 20 gennaio 2016 e del 7 luglio 2016, come da documentazione agli atti dell'Autorità;

VISTE le Delibere ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 recante l'elenco dei soggetti aggregatori e n. 125 del 10 febbraio 2016 di aggiornamento;

VISTA la nota del 26 maggio 2016 del Presidente della Provincia di Perugia con la quale viene comunicata la rinuncia della Provincia di Perugia al ruolo di soggetto aggregatore;

DELIBERA

1. di prendere atto della rinuncia della Provincia di Perugia all'iscrizione nell'elenco dei Soggetti aggregatori;

2. di provvedere alla cancellazione, con efficacia *ex nunc*, della Provincia di Perugia dal medesimo elenco, con conseguente cessazione dell'efficacia della Delibera ANAC n. 125/2016 relativamente alla parte in cui prevede l'iscrizione tra i Soggetti aggregatori della Provincia stessa;

3. di dare atto che l'Elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, del decreto legge n. 66 del 2014 e s.m. e i., come definitivamente risultante dalla modifica apportata con il presente atto, è composto dai seguenti soggetti, già iscritti con precedenti provvedimenti n. 58 del 22 luglio 2015 nonché n. 125 del 10 febbraio 2016:

1. Consip SpA;
2. per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
3. per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
4. per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
5. per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;

6. per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
7. per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
8. per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
9. per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
10. per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
11. per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
12. per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
13. per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
14. per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
15. per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza;
16. per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
17. per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
18. per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;
19. per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
20. **per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;**
21. per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
22. per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
23. Città metropolitana di Bari;
24. Città metropolitana di Bologna;
25. Città metropolitana di Catania;
26. Città metropolitana di Firenze;

27. Città metropolitana di Genova;
28. Città metropolitana di Milano,
29. Città metropolitana di Napoli;
30. Città metropolitana di Roma capitale;
31. Città metropolitana di Torino;
32. Provincia di Vicenza

Roma, 21 luglio 2016

Raffaele Cantone

Il predetto Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", all'articolo 9 prevede altresì che:

- **con DPCM, da adottarsi annualmente, vengano individuate le categorie di beni e di servizi nonché delle soglie al superamento delle quali** le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni e **gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.** Si prevede che per le categorie di beni e servizi individuate dal DPCM l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che in violazione degli adempimenti previsti dalla norma, non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore (comma 3).

Con DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 febbraio 2016 sono state determinate le categorie e soglie di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge n.89/2014, per gli anni 2016 e 2017; di seguito si riportano le categorie e le soglie

SPESA SPECIFICA SANITARIA		
BENI		**Soglie**
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia comunitaria
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia comunitaria
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia comunitaria
8	Pace-maker	Soglia comunitaria
9	Aghi e siringhe	40.000
SERVIZI		**Soglie**
10	Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Pulizia per il SSN	40.000
12	Ristorazione	40.000
13	Lavanderia	40.000
14	Smaltimento rifiuti sanitari	40.000
SPESA COMUNE		**Soglie**
15	Vigilanza Armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia comunitaria

17	Pulizia immobili	Soglia comunitaria
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia comunitaria

- **Legge 28 dicembre 2015 n. 208** recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" all'art. 1:
  - **commi 548 e ss. prevede l'obbligo, per gli enti del SSN, di approvvigionarsi relativamente alle categorie sanitarie individuate dal DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, esclusivamente attraverso la centrale regionale di riferimento o Consip**. In caso di indisponibilità o non operatività delle dette centrali, spetta alla centrale di riferimento l'individuazione di altra centrale ai fini dell'approvvigionamento.
  - **comma 505** prevede l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati di programmazione (per beni e servizi di importo unitario superiore a 1 mln di euro) al Tavolo dei Soggetti aggregatori che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;
  - **comma 499** prevede la possibilità per i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 comma 2 del d.l. 66/2014, iscritti nell'elenco, **di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per gli ambiti territoriali di competenza**. **Per le iniziative relative alle categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, l'ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento.**

OBBLIGO CIG

L'ANAC ha precisato con Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 che:

"Le SA che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest'ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto

aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare "*Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG*". Esse potranno procedere all'acquisizione di CIG con le consuete modalità.

Con la nota del 19 febbraio 2016 a firma Commissario alla revisione della spesa, del Presidente del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori e del Ministero salute, viene comunicato agli enti del SSN

Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni, ...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
- Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
- Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art.1, comma 550, Legge di Stabilità 2016).

Se il Soggetto Aggregatore di riferimento non è disponibile e/o operativo, ma ha individuato per l'approvvigionamento un altro Soggetto Aggregatore, ovvero Consip, che dispone di un'iniziativa già attiva, l'Ente del Servizio Sanitario Nazionale dovrà aderire a tale iniziativa. Se invece il Soggetto Aggregatore di riferimento ha individuato un altro Soggetto Aggregatore ovvero Consip, ma nell'ambito del rapporto non è ancora stata messa a disposizione un'iniziativa attiva a cui aderire, l'Ente del Servizio Sanitario Nazionale potrà ricorrere alle fattispecie sopra descritte (rif. cd "contratto ponte" o tramite la proroga temporale sempre se prevista dal contratto).

Se il Soggetto Aggregatore di riferimento dovesse procedere ad una modifica della propria pianificazione (cancellazione/sospensione/rinvio dell'iniziativa precedentemente pianificata) e non avesse fornito ulteriori indicazioni di avvalersi di altro Soggetto Aggregatore ovvero di Consip, si potrebbe concretizzare la **fattispecie in urgenza da rimettere alla valutazione dell'Ente del Servizio Sanitario Nazionale.** In questo caso lo stesso Ente, ritrovandosi improvvisamente scoperto della fornitura del bene o del servizio che aveva intenzione di acquistare tramite l'iniziativa pianificata dal Soggetto Aggregatore, può adottare una procedura negoziata di urgenza di cui all'art. 57 comma 2, lett. c) del codice degli appalti (cd. contratto ponte) nella misura strettamente necessaria all'aggiudicazione di una procedura aperta.

Per quanto riguarda il rilascio dei CIG, fermo restando quanto sopra, per le categorie merceologiche sopraccitate, è stata implementata sul sistema di ANAC (SIMOG) una nuova funzionalità per la

NORMATIVA REGIONALE

Con **DGR n. 2926 del 29.12.2014** è stata approvata l'istituzione del soggetto aggregatore della Regione del Veneto, con l'Istituzione **della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V)**, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art.9 del D.L. 24 aprile , n.66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n.89.

Con DGR n. 1600 del 19.11.2015 è stato disposto di prevedere **un periodo transitorio** durante il quale l'immediata operatività della CRAV è assicurata assegnando tutte le funzioni previste per il soggetto aggregatore dalla normativa nazionale alla sezione "Controlli, Governo e Personale SSR" per il tramite del suo settore "Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità **(C.R.A.S.);** tale disposizione è stata motivata sul presupposto che l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto già svolge funzioni di centrale di committenza regionale per le categorie merceologiche afferenti alla spesa sanitaria, operando tramite il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S).

Con DGR 1123 del 29.06.2016 la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto - **C.R.A.V. (soggetto aggregatore della Regione del Veneto) è stata incardinata presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV di cui l'U.O. Acquisti Centralizzati SSR** costituisce, rispetto alla figura di soggetto aggregatore, l'ufficio operativo ai fini dell'esercizio delle attività di aggregazione della domanda.

Con DGR n. 1309 del 16 agosto 2016 è stata disposta la soppressione del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.) in ottemperanza al nuovo assetto organizzativo della Regione del Veneto di cui alle Deliberazione n. 802/2016 e 803/2016 con la conseguente **attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto all'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR afferente alla direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV.**

Con la sopra citata DGR n. 1309 del 16 agosto 2016 è stato stabilito che, relativamente alle procedure di gara in corso o in programma, alle convenzioni già stipulate ed, in generale, a qualsiasi atto o provvedimento riferito in precedenza al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.), la competenza è da intendersi in capo all'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR presso la Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V..

L'attività del CRAS, svolta dal 2012 ad oggi, può essere rappresentata nei punti di seguito elencati:

1) Procedure espletate periodo 2012-2015

Il numero di gare indette dal CRAS nel periodo 2012-2015 è pari a 79, per un valore complessivo di indizione di circa 3,8 ml, con un valore aggiudicato di oltre 2 ml di euro

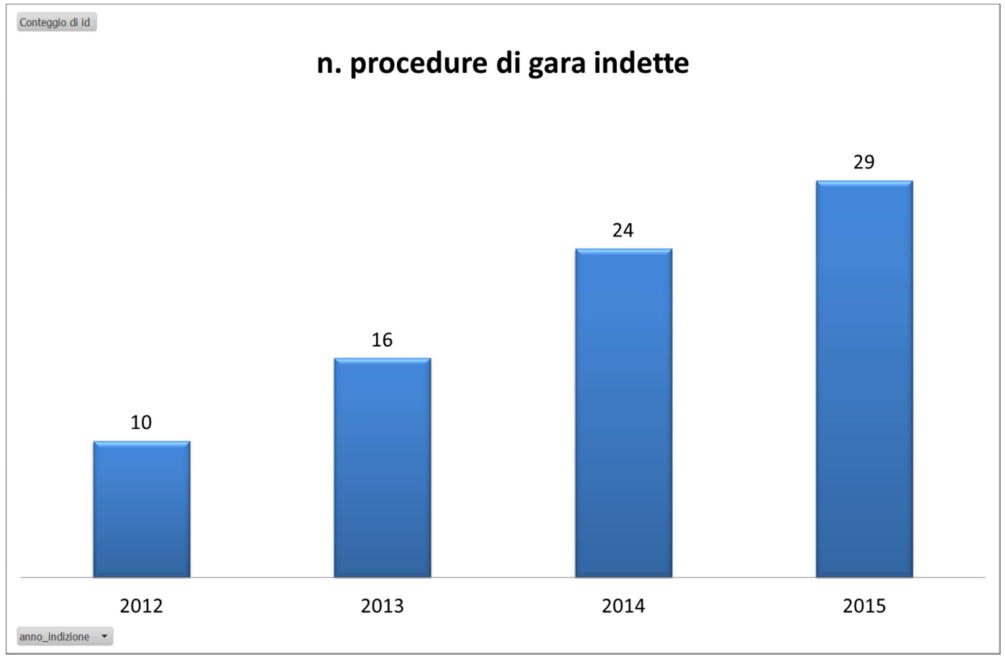

Figura 1 - Numero di procedure di gara indette per anno

Nello stesso periodo sono state concluse n. 55 procedure per un valore complessivo di oltre due miliardi di euro.

Nella seguente figura 2 vengono illustrati gli importi aggiudicati per anno, da cui si evince, anche in questo caso, una significativa progressione, dal 2013 al 2015, degli importi aggiudicati (si consideri che nel 2012 sono state completate le procedure di aggiudicazione della gara regionale per i farmaci).

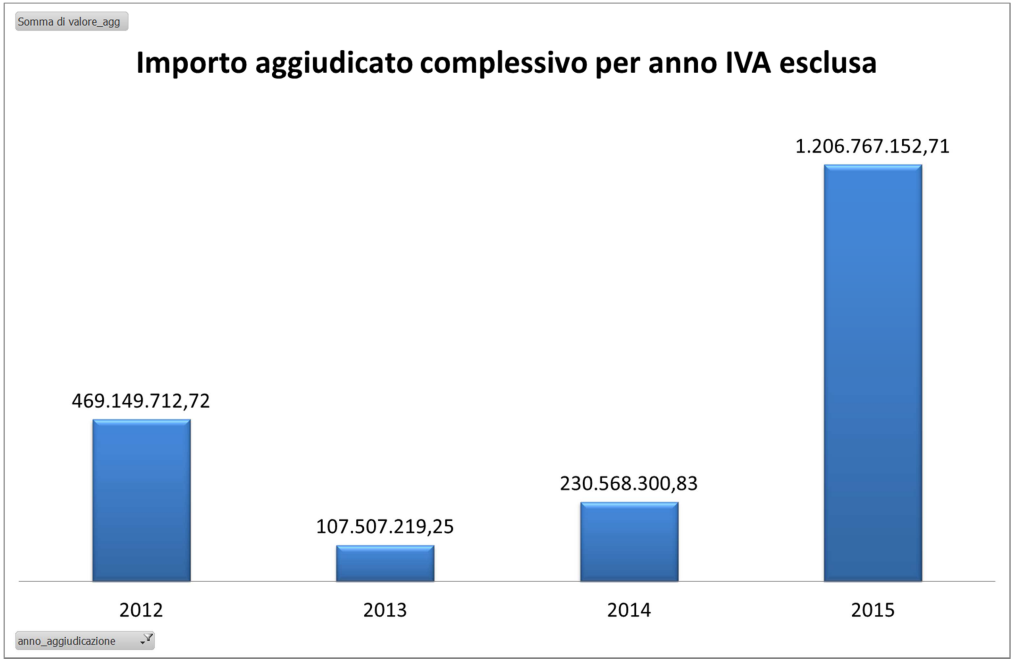

Figura 2 - Importo IVA esclusa complessivo aggiudicato per anno

In generale, da un confronto svolto in sede di Tavolo dei Soggetti Aggregatori, è emerso che, per il triennio 2012/2014 il CRAS ha bandito gare per l'acquisizione di beni e servizi per la sanità per 3,15 miliardi di euro su un complessivo di 28,5 bandito da tutti i soggetti aggregatori, pari quindi all'11%.

2) Convenzioni quadro attive:

A partire dal 2015, il CRAS ha adottato, per alcune categorie merceologiche, lo strumento della convenzione-quadro. Le Convenzioni sono contratti quadro, stipulati dalla centrale di committenza, aderendo alle quali le imprese fornitrici aggiudicatarie s'impegnano ad accettare gli ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara, fino al raggiungimento del limite massimo previsto (il cosiddetto massimale).

Le convenzioni attivate o in via di attivazione da parte del CRAS sono le seguenti:

Nome iniziativa	**Stato convenzione**
Mezzi di contrasto	attiva
Farmaci in concorrenza ed in privativa	attiva
Medicazioni Semplici	attiva
Fornitura di prodotti per nutrizione enterale e integratori	attiva
Fornitura di materiale per sterilizzazione	attiva
Fornitura di aghi e siringhe semplici	attiva
Fornitura di antisettici e disinfettanti	attiva
Fornitura di materiale per anestesia rianimazione ed apparato respiratorio	attiva

Fornitura di materiali per chirurgia mininvasiva	attiva
Fornitura di disponitivi per endoscopia	attiva
Fornitura di aghi speciali	attiva
Etc…	

3) Risparmi ottenuti:

In generale si può affermare che l'esperienza regionale di acquisti centralizzati, ha dimostrato che, per determinate categorie di acquisti, caratterizzate da un alto grado di standardizzazione e che si prestano a una elevata omogeneità di utilizzo, il mercato è in grado di rispondere positivamente alle strategie fino ad oggi intraprese, attraverso l'offerta di prodotti competitivi sia sotto il profilo economico che qualitativo.

In tal senso, a titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni dati sui risparmi ottenuti riferiti ad alcuni prodotti di forte impatto economico a livello regionale:

Procedura di gara	**Importo precedente alla procedura regionale centralizzata**	**Importo dopo la procedura regionale centralizzata**	**Durata contrattuale**	**Risparmio maturato per l'intero periodo di durata€**
Brokeraggio assicurativo	Provvigione su premio 14 %	Provvigione su premio 1 %	3 anni	/

Gestione informatizzata del personale	4,16 €/cedolino	1,283 €/cedolino	5 anni	12.083.400,00
Forniture di stenti coronarici	6.994.872,00	4.845.280,00	3 anni	6.448.776,00
Ausili per incontinenti ad uso domiciliare	22.144.315,41	14.157.539,70	3 anni	23.960.325,00
Suturatrici meccaniche	7.840.542,13	5.599.543,02	3 anni	6.722.997,32
Servizio assicurativo RCT/RCO	52.029.058,00.	19.974.999,00	3 anni	96.162.177,00
Protesi oculistiche	6.807.990,00	5.733.317,56	3 anni	3.224.016,00

E’ IN ARRIVO LA PIATTAFORMA TELEMATIVA……

E’ stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Regione Veneto (Area Sanità e Sociale) e Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA s.p.a.) della Regione Lombardia per la messa a disposizione della piattaforma SINTEL, dei moduli NECA/EFT e dei servizi necessari per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, è finalizzato all’adozione da parte di Regione Veneto dei seguenti servizi:

- Piattaforma e-Procurement (SINTEL) e relativo Elenco Fornitori Telematico (EFT)
- Piattaforma e-Ordering (NECA)

Per favorire il corretto funzionamento dei suddetti prodotti, è necessario che sia garantito, nei confronti di Regione Veneto e delle Aziende sanitarie, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Assistenza alla definizione della documentazione di gara
- Formazione in aula
- Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara
- Assistenza in loco per lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara
- Servizio professionale di assistenza gestionale e-Procurement
- Attività di presentazione
- Attività di assistenza tecnico informatica e gestione dei sistemi
- Assistenza informatica e-Procurement
- Call-center

D. LGS. 18 aprile 2016 n. 50

in G.U. il 19 aprile 2016

entrato in vigore il 19 aprile 2016

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In G.U. Serie Generale n. 91 del 19/4/16 - Supplemento Ordinario n. 10.

La principale novità, inserita nel testo approvato, consiste nella **abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010**

Mentre il vecchio Codice Appalti (d.lgs. n. 163/2006) è stato abrogato con effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione del nuovo Codice in Gazzetta Ufficiale, il suo Regolamento n.207/2010 rimarrà in vigore in un tempo non sempre definito. In linea di principio il limite è indicato in 90 giorni dalla pubblicazione

Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito **da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC** ed adottate con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l'utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).

QUALIFICAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

Tra le novità del nuovo Codice dei Contratti spicca la creazione **dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.** L'iscrizione all'elenco è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, alla tipologia, dimensione, complessità dei contratti e ai bacini territoriali.

Le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione dovranno, per gli acquisti di beni e servizi superiori ai 40.000 euro e per appalti di lavori superiori a 150.000 euro, ricorrere a una centrale di committenza – qualificata – o aggregarsi a una o più stazioni appaltanti qualificate.

La struttura del nuovo sistema di qualificazione sarà definita da un DPCM ancora da emanare.

La valutazione riguarderà "il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro" relativamente alle capacità:

a. di programmazione e progettazione;

b. di affidamento;

c. di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura.

Le capacità saranno valutate con riferimento a requisiti e la qualificazione ottenuta avrà una durata di cinque anni.

Articolo 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. …. è **istituito presso l'ANAC**, che ne assicura la pubblicità, un **apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., **nonché i soggetti aggregatori regionali** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ……** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, **sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1**, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

1) **strutture organizzative** stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;

2) **presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze** in rapporto alle attivita' di cui al comma 3;

3) **sistema di formazione ed aggiornamento del personale**;

4) **numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia**, importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

Articolo 37

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,** possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi **di importo inferiore a 40.000** euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di **importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (euro 209.000,00)**, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente**. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

9**. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili** ……

Nomina di un RUP aziendale per le fasi che rimangono in capo all'Azienda Sanitaria.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Superate le procedure in economia che si basavano sui regolamenti aziendali per acquisti in economia, nella parte in cui individuavano le tipologie di prodotti acquistabili con gli acquisti in economia.

Il sottosoglia si può riferire a tutti gli acquisti non solo ad alcune categorie di beni e servizi indicati nei regolamenti aziendali

Articolo 36

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie (euro 209.000,00) avvengono **nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.**

a) **Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato**

b) **per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro** e inferiore a 209.000,00 per le forniture e i servizi, **mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, **stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici**.

Fino all'adozione delle predette linee guida, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante **avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni**, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

BOZZA DELLE LINEE GUIDA ANAC SUL SOTTOSOGLIA

Art. 36: sottosoglia principi applicabili:

- **economicità**, anche negli affidamenti diretti il prezzo di affidamento deve essere uniformato ai migliori prezzi di riferimento: strumenti di indagine esplorativa di mercato da dover svolgere (richiesta di pluralità di preventivi)

- **efficacia** rispetto al bisogno da raggiungere allo scopo da conseguire

- **correttezza** (buona fede)

- **libera concorrenza indagine di mercato** con pubblicaizone nel sito per almeno 15 giorni di un avviso

- non discriminazione e disparità di trattamento: l'individuazione del miglior concorrente deve essere motivata

- trasparenza e pubblicità: trasparenza preventiva

- proporzionalità tra procedura e requisiti di partecipazione e tipologia di acquisto

- rotazione

PROCEDURE SOTTO I 40.000 EURO

- indagine preliminare esplorativa del mercato

- determina a contrarre o atto analogo

- motivazione della scelta: massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

PROCEDURE DA 40.000 A 209.000 EURO

- **procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

- La procedura si articola in tre fasi:

a) s**volgimento di indagini di mercato** o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; con l'indagine di mercato la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri

non solo economici. **A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità;**

a bis) in alternativa si possono selezionare gli operatori economici da elenchi appositamente costituiti, previa idoea pubblicità e pubblicazione sul sito internet;

b) c**onfronto competitivo tra gli operatori economici** selezionati e invitati (almeno 5 operatori economici). Sedute pubbliche di RUP, seggio di gara, commissione giudicatrice.

c) stipulazione del contratto.

COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 77

Limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico **ed economico** è affidata ad una commissione giudicatrice, **composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.**

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e p**uò lavorare a distanza con procedure telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti fra **gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78.**

Pubblicazione nel sito internet dei nominativi dei commissari.

Nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale.

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante **pubblico sorteggio da una lista di candidati, comunicata dall'ANAC costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.**

COMMISSIONI SOTTO SOGLIA (FINO A 209.000,00)

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, **nominare componenti interni alla stazione appaltante**, nel rispetto del principio di rotazione.

LA SPERANZA

SONO CONSIDERATE DI NON PARTICOLARE COMPLESSITÀ LE PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 58.

E' rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti la facoltà di nominare **componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione, nel caso di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o nel caso di procedure di affidamento che non presentano particolari complessità, individuate come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.**

I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Nemmeno il presidente

IN ATTESA……..REGOLAMENTI AZIENDALI

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la **commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.**

Articolo 78 Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e moralita', nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalita' che l'Autorita' definisce in un apposito atto, valutando la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione

Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

- Il presidente deve essere sempre nominato, anche nel caso di gare sottosoglia, tra soggetti esterni indicati dall'ANAC.

- La ratio della nomina di soggetti esterni alla SA nelle commissioni

"*In altri termini, il legislatore ha ritenuto, anche a seguito di numerose evidenze negative, che una commissione giudicatrice interna all'amministrazione sia a maggior rischio di corruzione ovvero presenti una minore capacità di resistere a pressioni provenienti dall'ambiente circostante, rispetto ad una composta da soggetti esterni.*"

CONCLUDIAMO CON DUE STRUMENTI UTILI……..

ACCORDI QUADRO

Art. 54.

Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari.

L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

1) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, s**enza riaprire il confronto competitivo**, nel caso in cui i documenti di gara contengano:

- tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
- **le condizioni oggettive** per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione.

L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

2) **riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro.**

I confronti competitivi si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di

elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE

Art. 55

I sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di **forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente.**

Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici

A**i fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:**

a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti

UN SISTEMA APERTO

Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema.

GLI APPALTI SPECIFICI

Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale: le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, entro un **termine che non può essere inferiore a 15 giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato.

Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione.

Grazie per l'attenzione

Dott. Sandro Possamai

REGIONE DEL VENETO

UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR – CRAV

Passaggio Gaudenzio, n.1, 35131 Padova (PD)

☏ 049-8778291 – 🖷 041-2793069

✉ *acquisticentralizzati@regione.veneto.it*

cras@pec.regione.veneto.it

http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati